

Cons. ....  
Via .....  
88050 FOSSATO SERRALTA (CZ)

OGGETTO: Richiesta di accesso di consigliere comunale al protocollo del Comune.

Il capogruppo di minoranza consiliare di un piccolo comune in provincia di Catanzaro chiede il parere di questa Commissione in ordine al diniego opposto dal Sindaco alla sua richiesta di accesso al protocollo del predetto Comune.

Questa Commissione ritiene, a conferma di un orientamento ormai consolidato, che il diniego di accesso in oggetto sia illegittimo.

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il *“diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”*.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale”.

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di poter esaudire

la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l'accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso di password di servizio (fra gli ultimi, cfr. parere del 29.11.2009) e, più recentemente, anche al protocollo informatico.

Quanto alla natura generalizzata della richiesta rivolta a conoscere tutta la corrispondenza del comune, la Commissione ritiene che, seppur anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbano rispettare il limite di carattere generale – valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti – della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002), nella fattispecie l'istanza non appare inammissibile per genericità atteso che il registro generale di protocollo costituisce di per sé documento autonomo – come tale suscettibile di accesso – dalla lettura del quale il consigliere comunale potrà acquisire tutte le informazioni che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, T.U. n. 267/2000 ha diritto di conoscere per poi, eventualmente, richiedere l'accesso a specifici documenti.

La domanda di accesso deve, pertanto, essere accolta, consentendo la visione e l'acquisizione di copia del protocollo.

Dott.ssa .....  
Responsabile dei Servizi Pubblici per  
l'impiego – Provincia di Rovigo  
.....@provincia.rovigo.it

OGGETTO: Richieste di informazioni sui dati personali di soggetti terzi ed acquisizione degli stessi da parte di soggetti pubblici.

La dott.ssa ....., responsabile dei servizi pubblici per l'impiego della provincia di Rovigo, premesso che "ai Centri per l'Impiego della Provincia" pervengono richieste di informazioni sui dati personali di soggetti terzi, in particolare sul loro status occupazionale, formulate da parte di studi legali, per conto dei loro clienti, per azioni di recupero crediti, definizione degli assegni alimentari nelle cause di divorzio, etc, e sottolineato con puntuale riferimenti normativi le proprie perplessità sulla possibilità di consentire l'accesso a tali informazioni senza violare la tutela della privacy, rivolge a questa Commissione i seguenti quesiti:

a – se esistono (sulla presunzione che non sia applicabile la legge n. 241/90) altre disposizioni di legge che consentano la comunicazione di questi dati personali e, in caso di risposta affermativa, se esiste l'obbligo, per i Centri, di notifica ai controinteressati, così come previsto dall'art. 3, d.P.R. n. 184/2006;

b – se l'acquisizione di "documenti amministrativi" fra soggetti pubblici che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, legge n. 241/90, deve ispirarsi al principio di leale cooperazione istituzionale è operante anche nell'ipotesi di acquisizione semplici dati detenuti dalla P.A. e nel caso di risposta affermativa se occorre informare il controinteressato con le modalità della notifica.

Questa Commissione ha già avuto modo di affrontare la problematica relativa all'accesso di soggetti terzi ai dati in possesso dei Centri per l'Impiego e relativi allo stato occupazionale dei dipendenti che il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai sensi di legge, risolvendo il "bilanciamento" fra diritto all'accesso e tutela alla riservatezza alla luce della disposizione contenuta nell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90, secondo il quale "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", come avviene nella fattispecie che ne occupa. La Commissione ha altresì precisato che l'accesso, proprio per garantire la riservatezza dei dati più sensibili detenuti dai Centri per l'Impiego, deve limitarsi all'indicazione della eventuale esistenza di un rapporto lavorativo in atto e dei dati identificativi del datore di lavoro: sarà poi cura del terzo interessato, tramite il proprio legale, a chiedere (ed ottenere) dal giudice l'accesso a dati più sensibili che riguardino il contenuto economico del contratto di lavoro che si vuole conoscere.

Ovviamente, ai sensi dell'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, al controinteressato dovrà essere comunicata la richiesta di accesso, anche se la sua probabile opposizione dovrà essere riconosciuta recessiva di fronte al diritto di tutela giudiziaria dell'accedente, per le ragioni sopra specificate.

Quanto all'operatività del principio di leale collaborazione fra soggetti pubblici per l'acquisizione di documenti amministrativi, si ritiene che la disposizione in questione (art. 22, comma 5) si estenda ad ogni tipo di informazione e che la richiesta fra soggetti pubblici, attinendo a profili di interesse generale, non sia soggetta all'obbligo di comunicazione al controinteressato.

Dott. ....  
Via del Corso 17/c  
19038 SARZANA

OGGETTO: Richiesta di pagamento di diritti di autenticazione e di bollo sui documenti ammessi all'accesso.

Il Sig. .... lamenta che la Provincia di La Spezia ha subordinato il rilascio di copia di documenti attinenti ad atti relativi ad appalti di dragaggio del fiume La Magra al pagamento, oltre dei diritti di ricerca e visura (Euro 2,38 per 7 documenti) e di riproduzione (Euro 37,40 per 110 fogli), di diritti di segreteria per autentica (Euro 102,40 per 160 facciate) e di bollo (55 marche da 14,62 euro per complessivi euro 804,10).

Questa Commissione ritiene la richiesta illegittima.

Il pagamento di marche da bollo e di diritti di autentica sono previsti agli artt. 11 e 12 del regolamento interno in vigore che disciplina il diritto di accesso della Provincia, ma lo prevede in forma facoltativa per quanto riguarda la richiesta di autentica (se fosse obbligatoria sarebbe in contrasto con l'art. 25, comma 1, legge n. 241/90) e richiede una esplicita motivazione quanto all'esenzione dall'imposta di bollo. Quest'ultima previsione è da ritenersi superata atteso che l'istanza di accesso ai documenti amministrativi, non solo quando essa è finalizzata all'esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chieda copia semplice dei documenti stessi è esente dal pagamento della relativa imposta di bollo (R.M. 5.10.2001 n. 151/E).

Nella fattispecie, poiché il Sig. .... non ha chiesto l'autentica delle copie rilasciate e sussiste l'esenzione dall'imposta di bollo, la sua istanza è sottoposta al pagamento dei soli costi di riproduzione, di ricerca e visura.

Cons. ....  
Via .....  
66030 TREGGIO CH)

e p. c. Comune di Treglio  
Largo Vescovile, 11  
66030 TREGGIO (CH)

OGGETTO: Modifiche del regolamento consiliare: ritenuta lesione del diritto d'accesso dei consiglieri comunali.

Con nota pervenuta il 12 maggio 2010 il Dott. Ing. ...., capogruppo di minoranza del consiglio comunale di Treglio, ha comunicato che con deliberazione n. 31/2009 del 17 dicembre 2009 sono stati modificati gli artt. 26 e 27 del regolamento consiliare, che attengono – rispettivamente – al diritto d'accesso ed al rilascio di copia dei documenti amministrativi. Tali modifiche avrebbero leso le prerogative in materia d'accesso stabilite per i consiglieri comunali.

In particolare:

- a) all'art. 26, comma 1, sono stati aggiunti gli orari – limitati ad una sola ora al giorno – in cui i consiglieri comunali possono accedere agli uffici del Comune;
- b) all'art. 26, comma 2, è stato aggiunto che per gli atti incidenti sulla riservatezza di terzi, compresi i dipendenti comunali, ai consiglieri comunali è garantita la sola “*visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici dimostrabili*”;
- c) all'art. 27 è stato aggiunto che per ottenere l'accesso i consiglieri comunali devono presentare richiesta scritta indirizzata al Sindaco e che “*non sono ammesse istanze generiche ed indeterminate o per fattispecie o richieste che comportino per gli uffici lo svolgimento di attività di ricerche, indagine o ricostruzione storica ed analitica dei procedimenti*”.

L'istante fa altresì presente che è accaduto che l'autorizzazione del Sindaco sia pervenuta dopo quattro mesi dalla richiesta; e chiede di conoscere quale sia l'autorità competente al riesame e all'annullamento delle suindicate aggiunte e se esista un regolamento tipo che disciplina l'accesso per un comune di circa 1500 abitanti, qual 'è Treglio.

Al riguardo la Commissione rileva, in via preliminare, che il regolamento comunale e le successive modifiche non sono stati a suo tempo trasmessi a questa Commissione, in contrasto con quanto stabilito dal DPR 12 aprile 2006 n. 184, art. 11, commi 1 e 3. Si segnala pertanto l'esigenza che a ciò venga provveduto.

Quanto poi alle segnalazioni dell'istante si osserva:

sub a) la limitazione dell'orario d'accesso ad un'ora soltanto al giorno non è di per sé sola lesiva delle prerogative del consigliere comunale, dal momento che l'esercizio della funzione di consigliere comunale comporta il diritto ad ottenere i documenti amministrativi e le notizie richieste ma non a disporre senza limiti del tempo del personale degli uffici;

sub b) dopo la riforma operata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 la titolarità del diritto d'accesso comporta in ogni caso la possibilità di ottenere non solo la visione ma anche la copia dei documenti richiesti. Per quanto riguarda i consiglieri comunali: la richiesta di accesso va indirizzata all'ufficio competente ad autorizzare in via generale

l'accesso e non al Sindaco; ed il diritto è esercitabile senza che occorra dimostrare alcuno specifico interesse dal momento che l'interesse alla conoscenza è insito nella funzione del consigliere stesso, fermo restando che quest'ultimo, in uno spirito di leale cooperazione, è da parte sua tenuto a non creare agli uffici comunali aggravii di lavoro tali da incidere sul normale andamento dell'attività amministrativa;

sub c) che peraltro anche nel caso dei consiglieri comunali il diritto d'accesso attiene a notizie e a documenti *esistenti* presso quell'amministrazione; e che quindi gli uffici comunali non sono tenuti ad effettuare, per conto dei consiglieri comunali, ricerche, analisi, o elaborazioni che esulino dalla comunicazione di tali notizie e documenti.

Si fa infine presente che l'ufficio competente a provvedere sulla domanda d'accesso deve farlo entro il termine stabilito dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (trenta giorni), che l'autorità competente ad annullare eventuali determinazioni amministrative illegittime è il giudice amministrativo, e che non risulta che siano stati predisposti specifici regolamenti tipo per comuni di 1500 abitanti.

Comune di Seravezza  
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio  
Via XXIV Maggio, 22  
55047 SERAVEZZA

OGGETTO: Richiesta di parere.

Con nota 13 maggio 2010 codesto Comune ha chiesto se esso sia obbligato a corrispondere alla richiesta di un cittadino, non direttamente interessato, di estrarre copia di atti endoprocedimentali, non allegati all'atto amministrativo pubblico finale, quali pareri preliminari, atti di concertazione tra enti, ecc.

Al riguardo osserva la Commissione che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti temporaneamente l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. In questi limiti il diritto all'accesso del cittadino è pienamente operante, e non richiede la dimostrazione di alcuno specifico interesse.

Dr.ssa .....  
Segretario Comunale di Viganella  
Via Municipio, 1  
28841 VIGANELLA (VB)

OGGETTO: Accesso ad una serie di atti del comune da parte di un consigliere comunale.

Il Segretario di un comune della provincia di Verbano-Cusio-Ossola ha manifestato dubbi sull'accogliabilità dell'istanza di un consigliere comunale, diretta ad ottenere l'accesso a copia di tutti gli atti amministrativi in entrata ed uscita dal protocollo comunale e di tutte le delibere di giunta e di consiglio, stante la natura generalizzata della richiesta, tenuto anche conto delle difficoltà dell'amministrazione dotata di unico dipendente comunale.

Quanto alla paventata genericità dell'istanza di accesso, la Commissione ritiene che anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbano rispettare il limite di carattere generale – valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti – della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002).

Tuttavia, nella fattispecie l'istanza non appare inammissibile per genericità, atteso che le motivazioni del paventato diniego opposto alla istanza del consigliere comunale non sono condivisibili né in punto di indeterminatezza dei documenti richiesti (in quanto la richiesta specifica riguarda gli atti del protocollo a partire dal maggio 2010 e le delibere e verbali redatti a partire dal giugno 2009), né in punto di proporzionalità e/o ragionevolezza (in quanto il consigliere comunale ha chiesto di avere copia degli atti periodicamente in una cartella e compatibilmente con gli impegni di lavoro del personale).

Quanto alle difficoltà pratiche opposte dall'ente, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente.

Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, si suggerisce all'ente civico di adottare misure organizzative volte alla trasmissione elettronica delle delibere e all'accesso al protocollo informatico interno dell'ente (ove non già operante), garantendo al consigliere comunale la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

Nelle more dell'attuazione dei sistemi informatici, qualora l'accesso non possa essere garantito nell'immediatezza, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, ed il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Cons .....  
.....@libero.it

**OGGETTO:** Quesito sull'accessibilità da parte dei consiglieri comunali ai compensi corrisposti ai titolari di cariche elettive

Si chiede di conoscere se un consigliere comunale, per l'espletamento dei compiti connessi con il mandato, possa accedere agli atti amministrativi che riguardino gli emolumenti corrisposti al Sindaco e agli assessori comunali, onde verificare la correttezza ed economicità dell'azione amministrativa, paventandosi il limite della tutela della riservatezza degli organi politici.

La Commissione osserva che, secondo l'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009, la trasparenza amministrativa – che sta assumendo tendenzialmente portata generale, tanto che rientra, nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinate nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m) – è intesa come accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle P.A., delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. In tale ottica, è stato imposto ad ogni amministrazione l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, tra l'altro, i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (art 11 comma 8 lett. h).

Tale ampio regime di pubblicità delle informazioni inerenti la situazione reddituale dei titolari di cariche elettive attribuisce, di conseguenza, anche il diritto di accedere ai documenti formati dalla pubblica amministrazione e a qualsiasi informazione concernente indennità e altri emolumenti corrisposti dall'Amministrazione a favore del Sindaco e degli assessori, tenuto conto che ai sensi dell'art 43 d.lgs. n. 267/2000 i consiglieri comunali hanno un diritto pieno e non comprimibile ad accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici, utili all'espletamento del proprio mandato che è quello di controllare l'attività degli organi istituzionali del Comune.

Ed anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla chiara lettera del disposto normativo di cui al 2° comma del medesimo art. 43, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge” (cfr. C.d.S. n. 5879/2005; C.d.S., Sez. V, 4.5.2004 n. 2716) nonché di fronte alle previsioni del codice di protezione dei dati personali che consente il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, per funzioni di controllo e indirizzo politico, direttamente connesse all'espletamento del mandato elettivo (arg. ex art. 67, co. 1, lett. A; art. 65, co. 4, lett. b).

ANAS S.p.A.  
Direzione Centrale Relazioni Esterne e  
Rapporti Istituzionali  
Ufficio Relazioni con il Pubblico  
c.a. Direttore Centrale  
dott. ....  
via Monzambano, 10  
00185 ROMA

**OGGETTO:** Possibilità di accesso gratuito alla documentazione amministrativa in via telematica o determinazione della misura dei costi di riproduzione.

Al termine di un'ampia e articolata nota densa di puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali in ordine all'evoluzione del diritto di accesso esercitabile in via telematica, l'Anas S.p.A. chiede di conoscere "se è possibile assentire gratuitamente l'accesso alla documentazione amministrativa in via telematica laddove non vi siano particolari costi di riproduzione, o, eventualmente, in che misura devono essere determinati tali costi di riproduzione".

Aderendo alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 25.10.1999 n. 1709, come ricorda la stessa Anas S.p.A. nella lettera in questione, questa Commissione (parere del 1 luglio 2008) ha ritenuto logica e ragionevole, nel caso ad essa sottoposto, la richiesta di rimborso, oltre che dei costi di fotoreproduzione anche delle spese sostenute per la ricerca degli atti e l'istruzione della pratica, considerata anche l'esiguità della somma richiesta.

Tali criteri di ragionevolezza e di contenuta misura del rimborso richiesto a fronte di domanda di accesso telematico dovrebbero essere seguiti anche nel caso in cui il rilascio della documentazione amministrativa non possa essere soddisfatto senza particolari costi di riproduzione.

E', peraltro, difficile stabilirne la misura, potendo questa Commissione solo suggerire di usare, come parametri dei costi per l'invio telematico, quelli stessi che il proprio regolamento interno ha previsto per la fotoreproduzione cartacea, oltre quelli per la ricerca degli atti e l'istruzione della pratica.

Dott. ....  
Presidente del Consiglio Comunale di  
San Donà di Piave  
P.za Indipendenza, 13  
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)

OGGETTO: Modifica del regolamento comunale circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Il Dott. ...., nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale del Comune di San Donà di Piave, chiede parere in ordine alla modifica che il Comune si propone di apportare al diritto di accesso dei consiglieri comunali agli "atti riservati".

La modifica che si vorrebbe introdurre all'art. 39, comma 1, del regolamento comunale in questione è del seguente tenore (in grassetto è indicato il nuovo testo):

Art. 39, comma 1:" Non può essere inibito ai consiglieri l'esercizio del diritto di accesso agli atti interni di cui all'art. 31. **Sono invece coperti da segreto e pertanto sottratti alla presa visione e alla estrazione di copia, i pareri legali resi dopo l'avvio di un procedimento giudiziario o arbitrale, oppure dopo l'inizio di tipiche attività precontenziose.**"

Questa Commissione ritiene che la sopra riportata limitazione non sia conforme alla normativa che regola l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali e segnatamente all'art. 43 del TUEL.

Tale articolo, infatti, non prevede alcuna limitazione all'accesso da parte dei consiglieri che sia finalizzato all'espletamento del proprio mandato (art. 43, comma 2). Esula dal diritto dei consiglieri comunali qualunque divieto di "ottenere notizie e informazioni" su atti o documenti che possano essere qualificati "segreti" e come tali sottratti alla sua visione (o estrazione di copia). La segretezza che pure opera nei confronti del consigliere comunale non è quella legata alla natura dell'atto ma al suo comportamento che non può essere divulgativo ("nei casi specificamente determinati dalla legge") del contenuto degli atti ai quali ha avuto accesso.

Dott.ssa .....  
Segretario Generale del  
Comune di Lentate sul Seveso  
Via Matteotti, 8  
20030 LENTATE SUL SEVESO (MB)

OGGETTO: Reiterate richieste di accesso di cittadino residente. Aggravamento dell'ordinaria attività degli uffici comunali.

Il Segretario Generale del Comune di Lentate sul Seveso, premesso che “un cittadino residente nello scrivente Comune, cronista di un settimanale locale, ha intensificato in modo spropositato le richieste di accesso agli atti dell'amministrazione comunale, richieste che stanno aggravando oltre modo l'ordinaria attività degli uffici, in particolare dell'ufficio urbanistica-edilizia privata, che già opera con scarse risorse umane, distolte per intere mattinate dalle incombenze istituzionali per recuperare in archivio i documenti richiesti ed individuare eventuali controinteressati, da avvisare tramite raccomandata”, chiede se sia possibile negargli l'accesso “segnalando allo stesso che l'art. 10 del d.lgs. 267/2000 non consente né un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, né un obbligo per la stessa di rielaborare i dati in proprio possesso” o subordinare il rilascio della documentazione richiesta alla dimostrazione della titolarità di un interesse giuridicamente rilevante ex art. 25, legge n. 241/90.

Secondo l'orientamento consolidato della Commissione, il diritto di accesso agli atti degli enti locali del cittadino-residente non è condizionato (diversamente a quanto l'art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241/90 prescrive per l'accesso ai documenti di amministrazioni centrali dello Stato) alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Non è, pertanto, possibile subordinare il diritto di accesso del cittadino-residente alla dimostrazione della titolarità di un interesse giuridicamente rilevante. E' possibile, peraltro, negare l'accesso allorché la richiesta comporti per l'amministrazione un'opera di elaborazione dei dati in suo possesso o assuma la finalità di porre in essere un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione comunale. Controllo generalizzato che si concretizza nei casi in cui la richiesta non sia indirizzata a specifici documenti o riguardi periodi di tempo non ragionevolmente delimitati, ma non nell'ipotesi in cui le pur reiterate richieste, riguardanti una stessa materia o settore di attività amministrativa (come nella specie, l'urbanistica privata) individuino specifici documenti accedenti ad altrettanto specificate pratiche o fascicoli amministrativi.

Peraltro, nei casi in cui l'amministrazione non può negare l'accesso, non è obbligata a soddisfare la legittima richiesta dei soggetti aventi diritto in tempi brevi che aggravino lo svolgimento delle funzioni istituzionali o richiedano di distogliere per lunghi periodi il personale dall'ordinaria attività amministrativa.

Dott. ....  
Responsabile Area II  
Comune di Lentate sul Seveso  
Via Matteotti, 8  
20030 LENTATE SUL SEVESO (MB)

OGGETTO: Accesso ad elenchi di cittadini partecipanti ad iniziative del Comune.

Con nota del 17 maggio 2010 il Comune di Lentate sul Seveso ha comunicato che un cittadino, a dichiarati fini di *“tutela per eventuale disputa giudiziaria”*, ha chiesto di conoscere l’elenco nominativo delle persone che hanno partecipato a due manifestazioni organizzate dal Comune: il *“Soggiorno di scambio culturale”*, svoltosi nel 2009 nella cittadina francese di Agay/Saint Raphael, ed il *“Salone internazionale svizzero delle vacanze”*, svoltosi a Lugano nel 2008.

L’Amministrazione chiede in proposito il parere di questa Commissione, facendo presente che il reperimento dei chiesti nominativi richiederebbe apposite indagini ed elaborazioni a riscontro di quanto riportato in elenchi ufficiosi-brogliacci formati dall’Ufficio Cultura sulla base di informazioni via via ricevute dalle associazioni e dagli enti invitati a partecipare; e che in particolare ciò comporterebbe la necessità di reperire le generalità degli effettivi partecipanti (oltre cento persone), di reperire i relativi indirizzi, e di comunicare a ciascuno di essi, per salvaguardarne il diritto alla riservatezza, la domanda di accesso. In tale situazione l’Amministrazione riterrebbe di comunicare soltanto il numero complessivo dei partecipanti, ed i numeri dei soggetti delle singole categorie (Musicisti del Corpo Musicale, accompagnatori del Corpo Musicale, volontari Associazione, alunni, autisti, ecc.) partecipanti alle iniziative in questione.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

Premesso che il diritto d’accesso del cittadino comunale non è subordinato all’esistenza di un specifico interesse sostanziale giuridicamente tutelato, se effettivamente il reperimento di tutti i chiesti nominativi richiede complesse indagini ed elaborazioni, l’Amministrazione non è tenuta a compierle, fermo restando il dovere dell’Amministrazione di accogliere – previa comunicazione agli interessati, ed eventualmente graduando nel tempo l’adempimento, al fine di renderlo compatibile con l’attività ordinaria – la richiesta per la parte in cui la comunicazione dei dati nominativi da fornire non richieda indagini ed elaborazioni.

Si ritiene invece che, atteso il presumibile interesse del richiedente, sia priva di utilità la mera comunicazione di dati numerici riassuntivi.

Dr.ssa .....  
Comune di Mamoiada  
.....@tiscali.it

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere comunale ai ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Con e-mail del 22 maggio 2010 la Sig.ra ....., responsabile del servizio finanziario del Comune di Mamoiada (Nuoro), ha rappresentato a questa Commissione che un consigliere comunale, a pochi giorni dalla scadenza del mandato, ha presentato una richiesta di accesso volta al rilascio di copia dei ruoli TARSU; ed ha pertanto chiesto se, ad avviso di questa Commissione, una tale richiesta sia accoglibile.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è particolarmente ampia, dal momento che, a norma dell'articolo 43 del d.lgs. n. 267/2000, comprende tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità che venga indicata una specifica motivazione; in caso contrario l'Amministrazione comunale si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (C.d.S., Sez. V, 02/09/2005, n. 4471; T.A.R. Liguria, Sez. I, 01/07/2003, n. 827).

Nel caso di specie le informazioni richieste attengono formalmente all'esercizio del mandato consiliare, essendo esse preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell'amministrazione competente (T.A.R. Abruzzo, 08/03/2002, sentenza n. 303); e pertanto sono da ritenere accessibili dal consigliere comunale.

Né sorge al riguardo una questione di riservatezza, dal momento che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali:

- all'art. 67, comma 1, lett. a), qualifica di rilevante interesse pubblico, ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21, la finalità di *"verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti"*;

- all'art. 65, comma 4, lett. b), consente il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili *"per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo"*.

Di conseguenza la richiesta d'accesso in esame, considerato che la valutazione sulla sua indispensabilità e sull'inerenza ai fini dell'espletamento del mandato conferito al consigliere è rimessa – salvo macroscopiche illogicità, nel caso non rilevabili – alla responsabile valutazione del richiedente, va accolta, fermo restando sia il disposto dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui i consiglieri comunali *"sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge"*, sia il consolidato indirizzo giurisprudenziale (v. da ultimo C.d.S., Sez. V, sentenze 21 agosto 2006, n.

4855, e 2 settembre 2005, n. 4471) secondo cui *"qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe lo stesso essere reso secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente"*, nella consapevolezza che *"il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 11 febbraio 2005, n. 15)"*.

Di conseguenza, qualora l'adempimento sia gravoso, rientra nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto, negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Né a diversa conclusione può indurre la circostanza che il consigliere richiedente, all'epoca della richiesta, fosse prossimo alla scadenza del mandato, dal momento che sino al giorno della scadenza il consigliere è nella pienezza dei suoi poteri. Infatti in caso contrario l'Amministrazione, ritardando l'adempimento del dovere di concedere l'accesso, potrebbe eludere il dovere stesso.

Alla Sig.ra .....  
Via .....  
67039 SULMONA

OGGETTO: Richiesta di accesso a contrattazione integrativa da parte di rappresentante RSU

Nel plenum dell'8 settembre 2009, la Commissione ha già pronunciato una favorevole decisione in ordine al riconoscimento del diritto di accesso alla contrattazione collettiva integrativa necessaria all'istante per difendersi in un giudizio avverso un provvedimento disciplinare irrogato dall'amministrazione per fatti legati all'attività sindacale della stessa.

L'amministrazione, precisa l'istante, non ha ottemperato alla pronuncia in quanto avrebbe reso disponibili non già i documenti richiesti ma altri non corrispondenti all'istanza, così perpetuando l'atteggiamento ostruzionistico all'accesso. Viene, pertanto, chiesto di adottare eventuali provvedimenti per obbligare l'amministrazione al rilascio dei documenti.

*Rebus sic stantibus*, la Commissione – nell'esercizio della propria attività consultiva o giustiziale – non può obbligare le amministrazioni a consentire l'accesso, difettando in capo a quest'ultima poteri ordinatori nei confronti delle PP.AA. (ex art 25 L n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso.

Al Cons. ....  
Via .....  
88841 – ISOLA CAPO RIZZUTO (KR)

Al Cons. ....  
Via .....  
88841 ISOLA CAPO RIZZUTO (KR)

OGGETTO: Richiesta di accesso di consigliere comunale ad atti del Comune

Due consiglieri comunali di minoranza chiedono il parere di questa Commissione in ordine al diniego opposto dall'Ente civico a svariate richieste di accesso a specifici documenti dell'amministrazione comunale.

Questa Commissione ritiene, a conferma di un orientamento ormai consolidato, che il diniego di accesso in oggetto sia illegittimo.

**Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”.**

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l'espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale”.

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929)

quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l'accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso di password di servizio (fra gli ultimi, cfr. parere del 29.11.2009) e, più recentemente, anche al protocollo informatico.

Inoltre, si rammenta che, seppur anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbano rispettare il limite di carattere generale – valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti – della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002), nella fattispecie l'istanza non appare inammissibile per genericità atteso che le singole istanze di accesso riguardano specifici e ben individuabili documenti.

La domanda di accesso deve, pertanto, essere accolta, consentendo la visione e l'acquisizione di copia degli atti..

Sig. ....  
Via .....  
16035 RAPALLO (GE)

OGGETTO: Accesso di consigliere comunale alla password del sistema informatico comunale. Richiesta di rilascio dell'elenco dei residui attivi Tarsu in ordine alfabetico.

Il Sig. .... è già stato destinatario di un parere favorevole di questa Commissione in ordine al riconoscimento del diritto del consigliere comunale di accedere al sistema informatico del Comune (nella specie, quello di Rapallo) direttamente attraverso il rilascio dell'apposita password (parere del 03/02/2009 allegato alla sua nota del 21.06.2010). Il Comune, però, non ha ancora provveduto al rilascio della predetta password per cui chiede un intervento che "vincoli" il Comune all'adempimento assentito.

Questa Commissione, sia quando si esprime nella forma del parere che in quella di decisione su ricorso, non ha strumenti giuridici per imporre all'amministrazione di dare effettività alle proprie pronunce, poteri giuridici che solo il Giudice amministrativo può esercitare, per cui il persistere del Comune di Rapallo nel diniego al rilascio della password in questione potrà essere contrastato solo attraverso ricorso ad esso.

Quanto al rifiuto del Comune di Rapallo di rilasciare l'elenco in ordine alfabetico dei residui attivi Tarsu, quesito sul quale la Commissione è stata chiamata ad esprimersi su richiesta dello stesso Comune, si comunica che questa Commissione, in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in tema di accesso dei consiglieri comunali, ha espresso avviso favorevole all'accoglimento della sua richiesta con l'unico limite della salvaguardia della funzionalità degli Uffici comunali alla quale le modalità di adempimento della domanda di accesso dovranno essere compatibili.

Città di Rapallo  
P.zza delle Nazioni,4  
16035 RAPALLO (GE)

**OGGETTO:** Accesso dei consiglieri comunali agli elenchi dei contribuenti richiedenti specifica modalità di elaborazione. Tutela della riservatezza

Il Comune di Rapallo chiede a questa Commissione parere sul diritto di accesso di un consigliere comunale all'elenco analitico residui attivi Tarsu anni 2002-2009 in ordine alfabetico e non per ordine fiscale (richiesta, quest'ultima, già adempiuta).

Lamenta il Comune che l'istanza diretta ad ottenere l'elenco dei residui attivi Tarsu in ordine alfabetico comporterebbe "lo svolgimento da parte degli Uffici di attività straordinaria con conseguente rallentamento nella conduzione dei compiti di istituto" e "al contempo nel caso di specie non è dato cogliere la ricaduta di detto elemento informativo rispetto all'attività del consigliere funzionale all'espletamento del mandato elettivo". Inoltre, poiché nutre dubbi "che il rilascio generalizzato di elenchi nominativi dei contribuenti possa violare il diritto alla riservatezza degli interessati", il Comune comunica che la stessa richiesta di parere viene trasmessa all'Autorità Garante della Privacy."

Si ritiene superfluo ricordare al Comune istante l'orientamento giurisprudenziale (del Giudice amministrativo e della Commissione) in tema di diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43, TUEL, in quanto fra i documenti che accompagnano la richiesta di parere è compresa anche copia del parere emesso da questa Commissione in data 3 febbraio 2009 a seguito di istanza dello stesso consigliere comunale Sig. .... nei confronti del Comune di Rapallo. In quel parere, al quale ne sono seguiti altri dello stesso tenore, si afferma il riconoscimento, ai sensi del citato art. 43, comma 2, TUEL dell'ampia potestà di accesso del consigliere comunale alle informazioni e agli atti comunali, non comprimibile in nessun caso e per alcun motivo (tantomeno attraverso una inammissibile prevalutazione da parte dell'amministrazione adita dell'attinenza della richiesta allo svolgimento del mandato consiliare, come accennato dal Comune di Rapallo nella nota trasmessa). L'unico limite che si può opporre al consigliere comunale è quello della ragionevolezza della mole dei documenti richiesti e della compatibilità dell'adempimento dell'istanza in tempi e con modalità che non rendano eccessivamente gravoso l'ordinario espletamento delle funzioni amministrative degli Uffici comunali.

Proprio per evitare ciò, il parere 3 febbraio 2009 concludeva per la possibilità di fornire il consigliere comunale istante della password del sistema informatico del Comune, password che non risulta essere stata fornita atteso che il Sig. .... ha fatto pervenire a questa Commissione coeva istanza (che viene trattata nella stessa seduta odierna) nella quale l'interessato si duole del mancato adempimento da parte del Comune.

Quanto alla tutela del diritto alla riservatezza, si rammenta – salvo, ovviamente, il parere che sarà espresso dall'Authority – che, ai sensi dell'art. 43, TUEL i consiglieri comunali "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge", cioè ad essi viene imposto di non divulgare il contenuto delle informazioni e degli atti ai quali ha avuto accesso (incorrendo in caso negativo in responsabilità personale), ma nessun documento o atto può essere loro sottratto in ragione della sua segretezza.

Al Signor .....  
Presso Comando Provinciale  
Carabinieri di Pistoia  
Nucleo Informativo  
51100 PISTOIA  
.....@carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di parere da parte del signor ....., in ordine alle modalità con le quali far rispettare dall'amministrazione resistente le decisioni assunte dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Il signor ....., con nota dell'8.7.2010, ha riferito che, a seguito dell'accoglimento del suo ricorso da parte della Commissione, all'esito della seduta del 25.5.2010, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze non ha dato seguito alla decisione della Commissione che aveva riconosciuto la sussistenza del diritto del signor ..... ad accedere ai documenti richiesti.

Nella stessa nota si chiedeva di far conoscere le modalità con le quali far rispettare da parte dell'Amministrazione la decisione assunta dalla Commissione.

La Commissione ritiene che tale nota possa esser trattata come richiesta di parere rivolta alla Commissione, quale organo deputato alla vigilanza affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione, ex art. 27, comma 5, della legge n. 241/90.

La Commissione premette che, una volta adottate le determinazioni previste dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, essa non ha alcun potere di assicurare l'ottemperanza dell'Amministrazione destinataria di un'istanza di accesso a tali determinazioni, laddove esse siano favorevoli al ricorrente e sfavorevoli all'Amministrazione.

E' onere del ricorrente attivarsi diffidando l'Amministrazione a dare seguito a consentire concretamente l'accesso a seguito di una decisione favorevole dell'Amministrazione.

Qualora l'Amministrazione continui a negare l'accesso richiesto, in forma esplicita o tacita, all'accedente non resta altra via se non ricorrere al giudice amministrativo, denunciando l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, per lesione del suo diritto di accesso, ex art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.